




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma.



PROGETTO DEFINITIVO

EG.02

Capitolato Speciale di Appalto
Parte 1

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL'EDIFICIO SEMINARIO GIURIDICO SITO IN
VIA GALLO, CATANIA "PALAZZO BOSCARINO"

ELABORATI GENERALI

Data:
aprile 2020

Agg.:
marzo 2021

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
ing. G. L. IACONA

CONSULENZA SCIENTIFICA: D.I.C.Ar. Università di Catania

Proff. ingg. I.CALIO' e A. GRECO

Collab.ne: ingg. A.RUSSO - V. VALOTTA

Proff. ingg. S. D'URSO, G. MARGANI, V. SAPIENZA

Collab.ne: ingg. G.RODONO' - F. PLATANIA

Prof. ing. R. LANZAFAME

Collab.ne: ing. A. ROTELLA

visto: IL DIRIGENTE
dott. C. VICARELLI

PROGETTISTI

ing. A. NIGRO
(COORD. PROGETTAZIONE,
ASPETTI STRUTTURALI)

arch.tti E. PORTO- A. CANNISTRA'
(ASPETTI ARCHITETTONICI)

ing. F. FILIPPINO
(IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI)

ing. A. LO GIUDICE
(IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI)

ing. G. CASTROGIOVANNI
(IMPIANTI MECCANICI)

ing. M. AIELLO
(IMPIANTO ANTINCENDIO)

dott.ssa M. C. MARINO
(ASPETTI GEOLOGICI)

ing. S. PULVIRENTI
(COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE)

geom. G. MAZZEO
(ELABORATI TECNICO-CONTABILI)

sig. G. GIUNTA
(TRASMISSIONE DATI)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte 1

TITOLO I - Norme relative all'accordo quadro

CAPO I - Contenuto dell'accordo quadro

- Art. 1.1.1 - Norme e principi giuridici di riferimento – Definizioni
- Art. 1.1.2 - Oggetto dell'accordo quadro
- Art. 1.1.3 - Durata dell'accordo quadro
- Art. 1.1.4 - Ammontare e categorie dell'accordo quadro
- Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi
- Art. 1.1.6 – Termine presentazione offerta
- Art. 1.1.7 – Comunicazioni e richieste di chiarimenti
- Art. 1.1.8 – Sopralluogo
- Art. 1.1.9 – Condizioni di partecipazione
 - 1.1.9.1 Soggetti ammessi alla procedura
 - 1.1.9.2 Requisiti di partecipazione
 - 1.1.9.2.1 Requisiti generali
 - 1.1.9.3 Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori
 - 1.1.9.3.1 Requisiti di idoneità professionale
 - 1.1.9.3.2 Requisiti di qualificazione
 - 1.1.9.4 Requisiti speciali per la progettazione esecutiva
 - 1.1.9.4.1 Requisiti di idoneità professionale
 - 1.1.9.4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale
- Art. 1.1.10 – Criteri di aggiudicazione dell'accordo quadro
- Art. 1.1.11 – Offerta
- Art. 1.1.12 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- Art. 1.1.13 – Documentazione Amministrativa
 - 1.1.13.1 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- Art. 1.1.14 – Fase di Gara
 - 1.1.14.1 - Ammissione
 - 1.1.14.2 - Soccorso istruttorio
 - 1.1.14.3 - Conclusione della fase di ammissione
 - 1.1.14.4 - Gestione dell'offerta tecnica
 - 1.1.14.5 - Gestione dell'offerta economica e dell'offerta termini di esecuzione
 - 1.1.14.6 - Offerte anomale o anormalmente basse
- Art. 1.1.15 – Aggiudicazione
 - 1.1.15.1 - Verbali
 - 1.1.15.2 - Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse
 - 1.1.15.3 - Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
 - 1.1.15.4 - Aggiudicazione
- Art. 1.1.16 – Stipula del contratto
 - 1.1.16.1 – Condizioni per la stipula del contratto
 - 1.1.16.2 – Obblighi dell'aggiudicatario

CAPO II - Disciplina contrattuale

- Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali
- Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell'appalto
- Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi
- Art. 1.2.4 - Cessione del contratto
- Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell'accordo quadro
- Art. 1.2.6 - Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio
- Art. 1.2.7 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
- Art. 1.2.8 - Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 1.2.9 - Spese contrattuali, imposte, tasse

TITOLO I - Norme relative all'accordo quadro

CAPO I - Contenuto dell'accordo quadro

Art. 1.1.1 – Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni.

Ai fini del presente Capitolato d'oneri si intende per:

Definizioni generali

- Codice: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ovvero sia come integrato ed emendato dalle successive disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici;
- Decreto Sblocca Cantieri: D.L. 18 Aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
- Regolamento: il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., nelle parti non abrogate;
- Capitolato generale d'appalto: il capitolato generale d'appalto approvato D.M. 145/2000 per quanto ancora in vigore;
- Capitolato speciale d'appalto: capitolato speciale d'appalto e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi;
- Disciplinare di gara: documento contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
- D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Linee guida: le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate:
 - Linee guida n. 1: recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
 - Linee guida n. 2: recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
- Decreto tariffe: il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - Tavola Z-1: recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità — classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - Tavola Z-2: recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
- Accordo quadro: *“accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”* cfr. art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 50/2016;
- Contratto generale accordo quadro: contratto con il quale l'Impresa accetta incondizionatamente che l'Amministrazione nell'arco della durata dell'Accordo Quadro può non affidare alcun appalto, o affidare singoli appalti di importo complessivo inferiore a quello determinato per tutto l'accordo, senza che la stessa possa pretendere alcuna garanzia o risarcimento;
- Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno dell'accordo quadro;
- Appalto integrato: *affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o*

innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;

- Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
- Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
- Aggregazioni o Forma aggregata: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- DGUE: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara e descritto nel Disciplinare di Gara;
- Portale: la piattaforma telematica sulla quale si svolgerà la gara;
- Offerta telematica: l'offerta di cui al punto 1.1.11;
- Buste dell'Offerta, cumulativamente le seguenti definizioni:
Busta dell'Offerta tecnica: la busta contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al punto 1.1.11;
Busta dell'Offerta Economica - Tempi esecuzione: la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica e tempi esecuzione di cui al punto 1.1.11;
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l'accordo medesimo;
- Appaltatore: operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo;
- RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori, oltre alle funzioni richiamate all'art. 6 della L. n. 241/1990;
- DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- Costo del personale (anche CP o costo della manodopera): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- Sicurezza generale (anche SG o costi aziendali diretti): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- Sicurezza speciale (anche SS o costi di PSC): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- PE (Progettazione esecutiva): si intende il livello progettuale esecutivo di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice; è composto da quanto previsto dagli articoli da 33 a 43 del Regolamento; Nelle prestazioni di cui sopra, inerenti la redazione della PE e nel rispettivo compenso, sono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione di ogni attività tecnico professionale che dovesse essere ritenuta necessaria e strumentale alla redazione del progetto esecutivo (indagini, sondaggi, rilievi topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone, rilievi LiDAR da piattaforma aerea, misurazioni e picchettazioni, ecc.), e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) previsti per norma ovvero richiesti dagli Enti ed Amministrazioni pubbliche e/o di interesse pubblico da acquisire sul progetto esecutivo e propedeutici alla effettiva esecuzione e cantierabilità dei lavori;
- Classificazione o Classificazione dei lavori per i servizi di ingegneria e architettura: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe;
- Categoria o Categoria dei lavori per i servizi di ingegneria ed architettura: la sola parte alfabetica della sigla alfanumerica della definizione «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
- Con riferimento alle opere da eseguire le diciture Categoria/Categoria dei lavori e Classificazione/Classificazione ai fini della qualificazione nonché ai fini dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. afferiscono alla declaratoria di cui all'Allegato "A" del D.P.R. 207/2010 con le specificazioni di cui all'articolo 12 della L. 80/2014
- NTC: Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8);
- Circolare: Circolare 21 gennaio 2019 n. 7" Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018" (Supplemento ordinario n. 5 alla GU n. 35 dell'II-02-2019);

Art. 1.1.2 – Oggetto dell'accordo quadro.

Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice e ss.mm.ii., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto integrato, ai sensi dell'art. 59 del Codice e ss.mm.ii. la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e forniture necessari alla realizzazione dei: *“Lavori di rifunzionalizzazione del Palazzo Boscarino, via Gallo, Catania, sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania”*

La tipologia dei suddetti interventi viene di seguito meglio descritta e specificata, ripartita per blocchi di lavorazioni omogenee:

Blocco A. Lavori di adeguamento sismico

DESCRIZIONE PRINCIPALI INTERVENTI:

- demolizioni di elementi strutturali e non strutturali (solai, strutture in c.a., tramezzature interne, pavimenti, ...);
- rimozione impianto idrico-sanitario, compresi i sanitari;
- rimozione impianto elettrico, compreso l'ascensore e gli apparecchi illuminanti;
- rimozione impianto fluido-meccanico;
- esecuzione opere strutturali di adeguamento sismico (ringrosso pilastri, inserimento isolatori sismici, inserimento controventature metalliche,);

Blocco B. Lavori di riqualificazione energetica**DESCRIZIONE PRINCIPALI INTERVENTI:**

- realizzazione del tetto giardino;
- sostituzione dell'attuale chiusura verticale con un sistema bioclimatico a "doppia pelle" ventilata;
- sostituzione dell'attuale ascensore;
- rinnovabili: installazione di pannelli fotovoltaici in copertura ed in facciata;
- impianto di "Building Automation";
- "Relamping";

Blocco C. Lavori di adeguamento impiantistico e finiture edili**DESCRIZIONE PRINCIPALI INTERVENTI:**

- rifacimento impianto elettrico, compresa l'installazione del secondo ascensore;
- rifacimento impianto fluido-meccanico;
- rifacimento impianto idrico-sanitario ed antincendio;
- rifacimento impianto di trasmissione dati;
- realizzazione delle tramezzature interne, pavimentazioni, rivestimenti interni pareti, controsoffitti, allestimento servizi igienici, intonacature, tinteggiature, opere in ferro, altre lavorazioni edili di finitura;
- sistemazione accesso all'edificio dal lato Ovest con realizzazione di una rampa a pendenza limitata e pavimentazione spazio esterno adiacente;

Tutte le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle individuate negli elaborati progettuali, costituenti parte integrante del presente capitolato, e di seguito elencati:

Elaborati progettuali di carattere generale (codice EG):

Codice elaborato	Elaborato
EG.01	Relazione Tecnica Generale
EG.02	Capitolato Spec. d'Appalto - Parte 1 - Definizione tecnico/economica appalto
EG.03	Capitolato Spec. d'Appalto - Parte 2 - Prescrizioni tecniche
EG.04	Quadro economico dell'appalto
EG.05	Relazione CAM (Criteri Ambientali Minimi)
EG.06	Elenco elaborati
EG.07	Stato di fatto - Corografia ed inquadramento generale
EG.08	Stato di fatto - Pianta piano seminterrato - scala 1/100
EG.09	Stato di fatto - Pianta piano terra - scala 1/100
EG.10	Stato di fatto - Pianta piano 1° - scala 1/100
EG.11	Stato di fatto - Pianta piano 2° - scala 1/100
EG.12	Stato di fatto - Pianta piani 3°, 4° - scala 1/100
EG.13	Stato di fatto - Pianta piani 5° e copertura - scala 1/100

EG.14	Stato di fatto – Prospetto Ovest - scala 1/100
EG.15	Stato di fatto – Prospetto Est- scala 1/100
EG.16	Stato di fatto – Prospetto Nord - scala 1/100
EG.17	Stato di fatto – Prospetto Sud - scala 1/100
EG.18	Stato di fatto – Sezioni longitudinale - scala 1/100
EG.19	Stato di fatto – Sezioni trasversale - scala 1/100
EG.20	Stato di progetto - Planimetrie, scala 1:200
EG.21	Stato di progetto - Sezioni e prospetti, scala 1:200
EG.22	Documentazione fotografica

Elaborati progettuali di cui al Blocco A (codice A):

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Codice elaborato	Elaborato
A.01	Relazione Tecnica
A.02	Computo metrico estimativo
A.03	Elenco dei prezzi unitari
A.04	Analisi dei prezzi
A.05	Incidenza manodopera
A.06	Cronoprogramma delle lavorazioni
A.07	Documento per la sicurezza

ELABORATI SPECIALISTICI

Codice elaborato	Elaborato
A.08	Relazione geologica
A.09	Rapporto sulle indagini strutturali
A.10	Progetto strutture (PS) -Relazione strutturale
A.11	PS –Allegato alla relazione strutturale: verifiche elementi strutturali
A.12	SDP – Demolizioni - Pianta piano -1 piano terra, scala 1/100
A.13	SDP – Demolizioni - Pianta piani 1 e 2, scala 1/100
A.14	SDP – Demolizioni - Pianta piani 3 e 4, scala 1/100
A.15	SDP – Demolizioni - Pianta piani 5 e copertura, scala 1/100
A.16	PS - SDF - Pianta piano seminterrato e primo impalcato - scala 1/100
A.17	PS - SDF - Pianta secondo e terzo impalcato - scala 1/100
A.18	PS - SDF - Pianta quarto e quinto impalcato - scala 1/100
A.19	PS - SDF - Pianta sesto, settimo impalcato e pianta copertura - scala 1/100

A.20	PS - SDF - Sezioni A-A e B-B - scala 1/100
A.21	PS - SDP - Pianta delle fondazioni e carpenteria 1° impalcato - scala 1/100
A.22	PS - SDP - Carpenteria 2° e 3° impalcato - scala 1/100
A.23	PS - SDP - Carpenteria 4° e 5° impalcato - scala 1/100
A.24	PS - SDP - Carpenteria 6° e 7° impalcato - scala 1/100
A.25	PS - SDP - Sezione longitudinale A-A e trasversale C-C - scala 1/100
A.26	PS - SDP - Sezione longitudinale B-B e trasversale D-D - scala 1/100
A.27	PS - SDP – Carpenteria 8° impalcato (tetto giardino)
A.28	PS - SDP – Intervento sui pilastri e telaio di contrasto per disposizione isolatori
A.29	PS - SDP – Intervento tipologico di rinforzo travi e pilastri
A.30	PS - SDP – Intervento per la disposizione dei controventi
A.31	PS - SDP – Tavola nuclei
A.32	PS - SDP – Tavola scale

Elaborati progettuali di cui al Blocco B (codice B):

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Codice elaborato	Elaborato
B.01	Relazione Tecnica
B.02	Computo metrico estimativo
B.03	Elenco dei prezzi unitari
B.04	Analisi dei prezzi
B.05	Incidenza manodopera
B.06	Cronoprogramma delle lavorazioni
B.07	Documento per la sicurezza

ELABORATI SPECIALISTICI

Codice elaborato	Elaborato
B.08	RT-FV01 - Relazione Tecnica Impianto Fotovoltaico
B.09	SDP - Pianta piano seminterrato e piano terra - scala 1/100
B.10	SDP - Pianta piano primo e piano secondo - scala 1/100
B.11	SDP - Pianta piano terzo e piano quarto - scala 1/100
B.12	SDP - Pianta piano quinto, e tetto giardino - scala 1/100
B.13	SDP – Prospetto Est - scala 1/100
B.14	SDP – Prospetto Ovest- scala 1/100
B.15	SDP – Prospetto Nord - scala 1/100

B.16	SDP – Prospetto Sud - scala 1/100
B.17	SDP – Sezioni longitudinale - scala 1/100
B.18	SDP – Sezioni trasversale - scala 1/100
B.19	SDP – Particolari costruttivi e dettagli 1 di 2 – scala 1/10
B.20	SDP – Particolari costruttivi e dettagli 2 di 2 – scala 1/10
B.21	FV-01 – Planimetria Impianto Fotovoltaico

Elaborati progettuali di cui al Blocco C (codice C):

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Codice elaborato	Elaborato
C.01	Relazione Tecnica
C.02	Computo metrico estimativo
C.03	Elenco dei prezzi unitari
C.04	Analisi dei prezzi
C.05	Incidenza manodopera
C.06	Cronoprogramma delle lavorazioni
C.07	Documento per la sicurezza

ELABORATI SPECIALISTICI

Codice elaborato	Elaborato
C.08	Prevenzione Incendi (PI) - Relazione Tecnica Specialistica
C.09	RT IF – Relazione Tecnica Scarichi.doc
C.10	Impianti Fluido-Meccanici (IM) - Relazione Tecnica Descrittiva
C.11	Impianti Fluido-Meccanici (IM) - Disciplinare Tecnico
C.12	Impianti Fluido-Meccanici (IM) - Relazione Tecnica - Legge 10/91
C.13	Impianti Fluido-Meccanici (IM) - Relazione di Calcolo - Legge 10/91
C.14	Impianti Elettrici e Speciali (IE) - RT- IE01 - Relazione tecnica
C.15	Impianti Elettrici e Speciali (IE) - RT- IE02 - Prescrizioni tecniche
C.16	Impianti Elettrici e Speciali (IE) RT- IE03 – Rel. Tec. Impianti Speciali
C.17	PI - Prevenzione Incendi, planimetria generale
C.18	PI.01 - Prevenzione Incendi, planimetria piano -1
C.19	PI.02 - Prevenzione Incendi, planimetria piano terra
C.20	PI.03 - Prevenzione Incendi, planimetria piano 1
C.21	PI.04 - Prevenzione Incendi, planimetrie piano 2, piano 3, piano 4
C.22	PI.05 - Prevenzione Incendi, planimetrie piano 5
C.23	PI.06 - Prevenzione Incendi, sezioni e prospetti

C.24	IM.01 - Particolari costruttivi - Schema impianto VFPP
C.25	IM.02 - Particolari costruttivi - Schema altimetrico collettori/utenze
C.26	IM.03 - Pianta Distribuzione impianto fan coil – Quota 18.10 e 14.80
C.27	IM.04 - Pianta Distribuzione impianto fan coil – Quota 11.50 e 8.20
C.28	IM.05 - Pianta Distribuzione impianto fan coil – Quota 4.90 e 0.00
C.29	IM.06 - Pianta Distribuzione impianto Unità di Rc -Quota 18.10 e 14.80
C.30	IE 01- Planimetria, piano semint. piano terra Imp. Elettrici e Speciali
C.31	IE 02- Planimetria, piano primo e secondo- Imp. Elettrici e Speciali
C.32	IE 03- Planimetria, piano terzo e quarto- Imp. Elettrici e Speciali
C.33	IE 04- Planimetria, piano quinto, e copertura- Imp. Elettrici e Speciali
C.34	IF - 01 – Impianto scarichi acque reflue
C.35	Sistemazione esterna accesso da via Gallo, planimetria
C.36	Sistemazione esterna accesso da via Gallo, sezioni e particolari costruttivi

Sono compresi nell'appalto:

a. tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b. la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b). La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

c. sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

In occasione dell'affidamento dei singoli futuri contratti applicativi, gli importi dei singoli interventi affidati, ribassati con il ribasso di offerta, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare di volta in volta.

L'Amministrazione potrà richiedere, in via eccezionale, l'esecuzione di opere non riconducibili a voci ricomprese negli elenchi prezzi allegati al presente capitolato.

In tal caso la ricerca del prezzo unitario andrà effettuata prioritariamente nel prezzario corrente della Regione Siciliana; qualora non si dovesse trovare riscontro univoco in tale listino ufficiale la ricerca potrà

essere effettuata, indifferentemente, su uno dei citati listini DEI (editi dalla Tipografia del Genio Civile), o, per quelli non compresi nei suddetti elenchi, sui listini di riferimento dei fornitori.

In ogni caso su esposto, al prezzo così determinato sarà applicato il ribasso d'asta di gara e, pertanto, verrà definito, con apposito verbale di concordamento redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell'elenco prezzi dell'accordo quadro e utilizzato per eventuali ulteriori contratti applicativi oggetto del presente accordo quadro.

La durata dell'accordo quadro è stabilita al successivo art. 1.1.3.

Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 1.1.4.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto dell'offerta ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Con la contrattualizzazione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli interventi, intesi come progettazione esecutiva e realizzazione delle opere, che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dello stesso ed entro il tetto di spesa previsto.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'Amministrazione, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la stessa si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

I singoli affidamenti avverranno secondo le procedure previste all'art. 54 del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.

I singoli affidamenti comprenderanno la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato ed in ogni singolo e specifico Capitolato speciale d'appalto dei successivi contratti applicativi.

Le condizioni contrattuali più significative dei capitolati speciali d'appalto sono riportate nell'elaborato "Capitolato Speciale di Appalto – Parte 2", che si considera parte integrante del presente elaborato.

Art. 1.1.3 - Durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro ha una validità di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

In nessun caso l'ammontare massimo delle prestazioni potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 1.1.4.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro; qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa

pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività o siano affidati contratti che non raggiungono l'importo limite di cui all'ammontare dell'appalto, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Art. 1.1.4 - Ammontare dell'accordo quadro e categorie dell'appalto

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono predeterminate nel numero ma saranno, di volta in volta, individuate dall'Amministrazione nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro. Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte come stabilito all'art. 1.1.2. L'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro, compreso le somme a disposizione dell'Amministrazione da porre a base dell'affidamento è pari ad Euro 9'384'436,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE		IMPORTO [€]
1	IMPORTO LAVORI	
1.1	LAVORI EDILI (OG1)	5'775'770,07
1.2	IMPIANTO IDRICO/ANTINCENDIO (OS 03)	152'968,40
1.3	IMPIANTO FLUIDO-MECCANICO (OS 28)	511'874,08
1.4	IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI (OS 30)	1'043'051,04
	TOTALE BASE D'ASTA	7'483'663,59
2	COSTI PER LA SICUREZZA SPECIALE DA PSC (SS)	
	ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	321'523,40
3	IMPORTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE)	
	ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (SOGG. A RIBASSO)	228'743,96
	TOTALE APPALTO INTEGRATO A BASE D'ASTA	8'033'930,95
4	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
4.1	PER I.V.A. AL 10% SULLE VOCI 1 E 2	780'518,70
4.2	PER I.V.A. E CONTRIBUTO CASSA SULLA VOCE 3	59'473,43
4.3	PER SPESE TECNICHE (1,8 %) SULLE VOCI 1 E 2	140'493,37
4.4	ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA	40'000,00
4.5	PROVE MATERIALI E COLLAUDI	14'000,00
4.6	SPESE DI PUBBLICAZIONE	5'000,00
4.7	PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	311'019,55
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	1'350'505,05
	IMPORTO TOTALE	9'384'436,00

Il costo della manodopera, preventivamente valutato dalla S.A., è stato stimato nella somma di € 1'666'561,38 pari al 22,27 % dell'importo di cui al punto 1 del quadro economico sopra riportato.

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso d'asta e non; in particolare sono soggetti a ribasso d'asta l'importo stimato dei lavori ed il corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE). Non sono soggetti a ribasso d'asta gli oneri per la sicurezza speciale (SS) determinati attraverso il PSC

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale agli Elenchi prezzi unitari allegati al presente capitolato, eventualmente integrati, da nuovi prezzi concordati, durante la vigenza dell'accordo quadro, come previsto dal precedente art. 1.1.2. Essi saranno remunerativi di tutte le attività che si renderanno necessarie per il compimento delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro ed in particolare per:

- a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) lavori e forniture: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro e quelle merceologiche di forniture e servizi, impianti ed accessori compresi nell'opera;
- d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
- e) ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- f) l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, riportato nel quadro economico di cui sopra, è stato determinato dalla Stazione appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla base del decreto Tariffe del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016). L'importo dei lavori e della Progettazione Esecutiva a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA.
- g) ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della Progettazione Esecutiva, posto a base di gara, comprende i costi del personale che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 8.533,10. Il calcolo è stato effettuato sulla base del D.M. 17/06/2016 utilizzando il software "BLUMATICA CORRISPETTIVI OP", avallato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dai Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti e Geologi.
- h) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore;

Qualificazione dei lavori - Categorie d'opera lavori

I lavori (ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R.), sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG1 – Lavori edili ed alle categorie scorporabili OS03 – Impianti idrici/antincendio, OS28 – Impianti termici, OS30 Impianti elettrici, secondo la seguente tabella riepilogativa (i cui importi sono compresi dei rispettivi costi della sicurezza SS) per ciascuna delle quali è richiesta la classifica SOA corrispondente:

Categoria Lavori	Importo [€]	%	Classifica SOA richiesta
OG1 – Lavori edili	6'023'916,61	77,18	VI (fino a € 10'329'000,00)
OS03 – Impianti idrici/antincendio	159'540,44	2,04	I (fino a € 258'000,00)
OS28 – Impianti termici	533'865,92	6,84	III (fino a € 1'033'000,00)
OS30 - Impianti elettrici	1'087'864,02	13,94	III bis (fino a € 1'500'000,00)
Totale (lavori + sicurezza)	7'805'186,99	100,00	

Tali categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Classificazione servizi ingegneria - Categorie d'opera per la progettazione esecutiva.

Le classi e categorie di servizi oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base del Decreto Tariffe sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	ID OPERE	Grado di complessità	CORRISPONDENZE	
				L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/71
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.22	1,55	I/e	I/b
Strutture	Strutture speciali	S.06	1,15	I/g IX/c	III
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (impianto idrico/antincendio)	IA.01	0,75	III/a	I/b
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (impianti termici)	IA.02	0,85	III/b	I/b
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.04	1,305	III/c	I/b

Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi

Ciascun contratto applicativo, contenente tutte le necessarie prescrizioni tecniche d'intervento, conterrà, di regola, le seguenti indicazioni: a. l'oggetto degli interventi da eseguire; b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera; c. le categorie di lavoro e quelle merceologiche delle forniture e servizi costituenti l'intervento da realizzare; d. il luogo interessato dagli interventi; e. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori, alle forniture e servizi ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità; g. i termini utili per l'esecuzione del progetto esecutivo e dei lavori e le penalità; h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell'Accordo Quadro. i. il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione; j. i documenti previsti per la sicurezza (POS,PSC, ecc.); k. le indicazioni relative alla tutela ambientale.

Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

Il contratto applicativo è stipulato "A corpo" e l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 1.1.4. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 1.1.6 - Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto nel bando di gara;

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Il plico "virtuale" deve pervenire alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di cui al bando di gara e tramite l'utilizzo della piattaforma telematica individuata dalla Stazione Appaltante, secondo la procedura più avanti descritta.

Il plico "virtuale" deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al presente documento, la busta "virtuale" dell'Offerta Tecnica e la busta "virtuale" dell'Offerta Economica-Tempi esecuzione, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.1.1.

Il recapito del domicilio fisico unitamente a quello digitale della Stazione appaltante è espressamente indicato nel bando di gara;

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.2 del d.lgs. 50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma,

provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 1.1.7 – Comunicazioni e richieste di chiarimenti

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti in fase di registrazione sul Portale.

Le comunicazioni relative alla procedura di gara — comprese le comunicazioni di esclusione saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo e-mail/PEC del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale ed inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, potranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al bando di gara.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il portale non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

La stazione appaltante può richiedere tramite il portale, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. Gli operatori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;

L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione anche con eventuale allegazione documentale;

Art. 1.1.8 – Sopralluogo

Le imprese concorrenti potranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo nella struttura oggetto delle prestazioni dell'appalto, al fine di accertare tutte le condizioni e circostanze utili che possano influire nella formulazione dell'offerta.

Sarà cura dell'Amministrazione universitaria fornire alle imprese partecipanti i riferimenti del personale con il quale concordare il sopralluogo presso la struttura interessata.

Art. 1.1.9 –CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.1.9.1 Soggetti ammessi alla procedura

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (denominato "Codice dei Contratti" o "Codice"), purché in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo di requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) e c), ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.1.9.2 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che sono in possesso, a pena di esclusione, di tutti i requisiti di ordine generale, speciale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nei successivi paragrafi.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE.

1.1.9.2.1 Requisiti generali

Il concorrente alla gara deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., costituiti dall'assenza delle cause di esclusione ivi indicate.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che hanno divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 d.l. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

1.1.9.3 Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

1.1.9.3.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

1.1.9.3.2 Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve possedere:

- Attestazione SOA per la prestazione di progettazione e di costruzione per le categorie OG1 - Classifica VI, OS30 – Classifica III bis, OS28 classifica III e OS03 classifica I, di cui all'art.84 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzate, in corso di validità:

Categoria Lavori	Importo [€]	%	Classifica SOA richiesta
OG1 – Lavori edili	6'023'916,61	77,18	VI (fino a € 10'329'000,00)
OS03 – Impianti idrici/antincendio	159'540,44	2,04	I (fino a € 258'000,00)
OS28 – Impianti termici	533'865,92	6,84	III (fino a € 1'033'000,00)
OS30 - Impianti elettrici	1'087'864,02	13,94	III bis (fino a € 1'500'000,00)
Totale (lavori + sicurezza)	7'805'186,99	100,00	

Qualora l'Impresa concorrente sia munita di SOA per sola costruzione, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tipo orizzontale, ciascuna partecipante deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%.

1.1.9.4 Requisiti speciali per la progettazione esecutiva

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:

- a) qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, un proprio staff tecnico, che dimostri il possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi 1.1.9.3.1 e 1.1.9.3.2 (rif. art 79, comma 7 e 92, comma 6 del DPR 207/2010);
- b) qualora si tratti di operatore economico in possesso della SOA per sola costruzione o di SOA per costruzione e progettazione insufficiente, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., mediante una delle seguenti modalità:
 - indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste". Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;

- associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;
- associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Vigè il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

1.1.9.4.1 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti incaricati alla progettazione devono possedere:

- a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263. In particolare:
 - I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 - Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia: - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 1) i soci; 2) gli amministratori; 3) i dipendenti; 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) laurea in ingegneria o architettura;
 - 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)*: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) *(per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto)*: Iscrizione agli appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante:

 - acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
 - acquisisce i dati direttamente dall'operatore economico attraverso il sistema AVCpass.

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzione in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

a) Aver realizzato un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando per un importo pari al doppio dell'importo dell'onorario professionale dei lavori da progettare o, in alternativa, adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) l'importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto, ovvero, corredata dall'impegno dell'Operatore Economico, reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, a rinnovarla sino ad almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la stessa data. La copertura assicurativa è prodotta in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, così come modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012. La comprova del fatturato globale minimo di cui sopra è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

b) Aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, servizi tecnici di ingegneria e di architettura nei limiti indicati in tabella, per un importo dei lavori non inferiore a 1 (una) volta l'importo dei lavori appartenenti alle classificazioni elencate all'art. 1.1.4 del C.S.A..

CATEGORIA	ID OPERE	Grado di complessità	CORRISPONDENZE		Importo lavori	Importo requisito richiesto
			L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/71		
Edilizia	E.22	1,55	I/e	I/b	4.175.981,11	4.175.981,11
Strutture	S.06	1,15	I/g IX/c	III	1.619.788,96	1.619.788,96
Impianti	IA.01	0,75	III/a	I/b	152.968,40	152.968,40
Impianti	IA.02	0,85	III/b	I/b	511.874,08	511.874,08
Impianti	IA.04	1,305	III/c	I/b	1.043.051,04	1.043.051,04

c) Aver svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,40 (zero virgola quaranta) volte l'importo stimato dei lavori cui si

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per come riepilogato nella seguente tabella:

CATEGORIA	ID OPERE	Grado di complessità	CORRISPONDENZE		Valore delle opere (A)	Importo requisito richiesto 0,40 *(A)
			L. 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/71		
Edilizia	E.22	1,55	I/e	I/b	4.175.981,11	1.670.392,44
Strutture	S.06	1,15	I/g IX/c	III	1.619.788,96	647.915,58
Impianti	IA.01	0,75	III/a	I/b	152.968,40	61.187,36
Impianti	IA.02	0,85	III/b	I/b	511.874,08	204.749,63
Impianti	IA.04	1,305	III/c	I/b	1.043.051,04	417.220,42

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto. Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del Decreto M.I.T. n.263 del 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente

procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.

Art. 1.1.10 – Criteri di aggiudicazione dell'accordo Quadro

L'aggiudicazione dell'accordo quadro avverrà mediante procedura aperta secondo disciplina del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con i criteri e le specificazioni di cui ai punti successivi.

Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la commissione di gara applicherà i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali, per un massimo di **100 punti**, così suddivisi:

	Punteggio
Offerta tecnica	70
Offerta economica	20
Offerta tempo	10
Totale	100

Pertanto per l'individuazione della migliore offerta si procederà a sommare, per ogni concorrente, i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nell'offerta tempo, ottenendo così la graduatoria delle offerte presentate.

Art. 1.1.11 – Offerta

Offerta tecnica (Peso 70)

L'operatore economico nella sezione "Offerta" della piattaforma telematica dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.

Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato.

Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

Oggetto e contenuto dell'"Offerta Tecnica"

La "Offerta tecnica", dovrà contenere esclusivamente le informazioni richieste per la valutazione tecnica, come di seguito specificate, omettendo qualunque elemento di natura economica che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i contenuti dell'offerta economica, tale da comprometterne la segretezza.

In particolare, all'interno dell'offerta devono essere individuati i seguenti elementi di valutazione:

n.	Parametri e Sub Parametri	Sub-pesi	pesi	
1	Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta): desunta da un progetto analogo a quello in gara e da un intervento realizzato dall'offerente		10	
	Parametro suddiviso in sub-parametri e sub-pesi come segue:			
	1.a	Valutazione di un progetto ritenuto assimilabile a quello posto a base di gara (o ritenuto dall'operatore economico più rappresentativo) in termini di contenuti progettuali e di tipologia, con riferimento alla categoria e ID delle opere e al grado di complessità, come previsti nel presente Capitolato		5
1.b	Valutazione di un intervento di lavori realizzati ritenuto assimilabile a quello posto a base di gara (o ritenuto dall'operatore economico più rappresentativo) in termini di contenuti progettuali e di tipologia, con riferimento alla categoria e ID delle opere e al grado di complessità, come previsti nel presente Capitolato.	5		
2	Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche): illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione		28	
	Parametro suddiviso in sub-parametri e sub-pesi come segue:			
	2.a	Proposte metodologiche che a parere del concorrente caratterizzano il progetto esecutivo ed i lavori utili al perseguimento degli obiettivi propri all'oggetto del contratto		6
	2.b	Idoneità ed adeguatezza delle struttura tecnica che il concorrente intende adottare per la progettazione esecutiva dell'opera in questione, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva, in riferimento agli aspetti strutturali, architettonici, impiantistici, energetici ed ambientali		4
	2.c	Modalità di esecuzione dei lavori: saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti: la struttura tecnica operativa e la relativa organizzazione che l'offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento del singolo contratto applicativo; il numero minimo di tecnici qualificati che l'offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento del singolo contratto applicativo (minimo tre tecnici qualificati); il numero minimo di squadre operative (composte almeno da 6 operai) che l'offerente si impegna a impiegare per lo svolgimento di ogni singolo contratto applicativo (minimo quattro squadre); le risorse umane aggiuntive da dedicare eventualmente alla risoluzione di particolari necessità:		12
2.d	Descrizione del piano di gestione e manutenzione dell'opera da eseguire sia in condizioni di eventi meteorologici ordinari che in condizioni di eventi straordinari	6		
3	Relazione delle proposte migliorative		32	
	Parametro suddiviso in sub-parametri e sub-pesi come segue:			
	3.a	Qualità e quantità degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo ingegneristico (con specifico riferimento alle tecniche di adeguamento sismico di edifici esistenti), architettonico, bioclimatico, fluidodinamico (analisi CFD per le soluzioni tecnologiche delle facciate), energetico, impiantistico e geognostico (con specifico riferimento alla determinazione della risposta sismica locale) utili all'implementazione della progettazione esecutiva		15
	3.b	Migliorie nei materiali da utilizzare, anche in termini di sostenibilità ambientale (avendo quale parametro da utilizzare il superamento dei Criteri Ambientali Minimi)		6
	3.c	Migliorie nelle tecnologie utilizzate, anche in termini di sostenibilità ambientale (avendo quale parametro da utilizzare il superamento dei Criteri Ambientali Minimi)		5
3.d	Modalità di esecuzione innovative in termini di soluzioni di ingegneria ecosostenibili complementari che comportino, ad esempio, riduzione degli impatti ambientali e/o dei costi di manutenzione, miglioramento delle condizioni di pericolosità sismica;	4		
3.e	Possesso di qualificazioni e/o certificazioni in ambito energetico e/o ambientale in corso di validità, secondo le norme ISO o di gestione energetiche e/o ambientali (europee o internazionali), certificate da organismi di valutazione della conformità (a puro titolo di esempio: certificazioni e/o marchi: ISO 9000-qualità, ISO 14001-ambiente o EMAS o Ecolabel UE, ISO 50001-gestione energia, UNI 11352 ESC-servizi energetici, ISO 14064-Fgas, ISO 14067- carbon footprint, ISO 27001- sicurezza informazioni, OHSAS 18001-sicurezza/salute lavoratori o rating di legalità o social accountability 8000, etc.....)	2		
SOMMA DEI PESI DELL'OFFERTA TECNICA			70	

Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 1.1.12 del C.S.A. che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta Tecnica, gli elementi di valutazione hanno i seguenti contenuti:

1) quanto all'elemento numero 1:

- una documentazione grafica (laddove per grafica viene ad intendersi l'elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), di un intervento analogo a quello in gara e che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono;
- una relazione descrittiva dell'intervento scelto dal concorrente, che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche su citate, con l'indicazione:
 - (i) dei contenuti valorizzati nell'intervento sotto il profilo delle soluzioni architettoniche, ingegneristiche, impiantistiche e geologiche adottate;
 - (ii) dei contenuti valorizzati nell'intervento sotto i profili attinenti all'opera da realizzare e della valorizzazione delle competenze multidisciplinari espresse nell'intervento;
 - (iii) dell'analogia con l'intervento oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al punto 1.1.4 del C.S.A., integrata con le caratteristiche oggettive di riqualificazione architettonica, consolidamento sismico, riqualificazione energetica e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti;
 - (iv) dello stato di attuazione dell'intervento (lavoro in fase di progettazione, concluso, collaudato, ecc.) e l'indicazione dei professionisti e delle ditte che hanno partecipato alla realizzazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);

Le richieste di cui ai punti precedenti si riferiscono sia al sub-elemento 1.a e sia al sub-elemento 1.b e quindi i contenuti della documentazione richiesta devono essere prodotti rispettivamente per il sub-elemento 1.a e per il sub-elemento 1.b.

2) quanto all'elemento numero 2:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali lo stesso intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare, nonché i diversi adempimenti che le caratterizzano;
- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intende illustrare;
- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio deve essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dello stesso, il loro grado o livello di impiego e di impegno, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;
- le modalità di esecuzione ed i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all'offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare.

3) quanto all'elemento numero 3:

il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità:

- le proposte migliorative finalizzate ad un approfondimento qualitativo e quantitativo di tutte le indagini, degli studi specialistici e degli approfondimenti di tipo ingegneristico, architettonico, impiantistico e geognostico utili al miglioramento della progettazione, al controllo in fase di realizzazione dell'opera;
- una sintesi descrittiva delle migliorie proponibili dall'offerente riferite ai materiali che verranno utilizzati, alle tecnologie e/o metodi innovativi adottati ed alle modalità di esecuzione finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali, dei costi di manutenzione ed al miglioramento delle condizioni di 'ecosostenibilità' dell'intervento;
- le eventuali soluzioni alternative di ingegneria ed architettura ecosostenibili complementari, sotto i diversi profili della compatibilità, del risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell'intervento oggetto dei servizi da affidare;

L'offerta tecnica deve essere costituita come segue:

1) quanto all'elemento numero 1, per ciascun sub criterio:

- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
- per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 5 (cinque) cartelle;

2) quanto agli elementi numero 2 e 3:

- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata;
- per la relazione tecnica illustrativa e per la relazione delle proposte migliorative un numero massimo di 20 (venti) cartelle per ogni relazione;

il numero delle schede e delle cartelle di cui ai precedenti punti costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma sarà valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi agli elementi 2 e 3, con una detrazione di 0.2 punto per ogni scheda A4, o cartella, in eccedenza rispetto al numero massimo indicato, e di 0,5 punto per ogni scheda A3 in eccedenza rispetto al numero massimo indicato.

Condizioni dell'Offerta Tecnica

in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente su ogni scheda;
- le relazioni devono essere numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», e sottoscritte dall'offerente;

- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati.

per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;

- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni e la documentazione fotografica.

-dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica e dell'Offerta Tempi di esecuzione;

-nel caso in cui l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;

- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, si invitano gli operatori economici a:

-utilizzare l'estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;

-caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta (per come indicato all'articolo precedente).

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;

- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 1.1.11 del C.S.A. (con particolare riferimento alla tabella riportante gli elementi ed i sub elementi di valutazione);
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

Ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 1.1.11 del C.S.A., a prescindere dal loro valore intrinseco.

Dettagli Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento, mentre eventuali cifre in meno sono sostituite con l'equivalente numero di zeri;
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:
 - a) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - b) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Art. 1.1.12 – Criteri di valutazione dell'offerta

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta (per come indicato all'articolo precedente).

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;

- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 1.1.11 (con particolare riferimento alla tabella riportante gli elementi ed i sub elementi di valutazione) ;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti a contenuto vincolante di ANAC o di altre autorità, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 1.1.11, a prescindere dal loro valore intrinseco;

a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del subelemento;

- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto nell'apposita tabella di cui al all'articolo 1.1.11;
- c) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera c), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
- d) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono.

Punteggio finale e soglia di sbarramento della «Offerta Tecnica»:

Una volta attribuito all'Offerta tecnica il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono di cui alla lettera e) il sistema procede all'applicazione della soglia di sbarramento escludente stabilita pari a 30 (sull'intero di 70); pertanto, se l'Offerta tecnica ottiene un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento (stabilita pari a 30 sull'intero di 70) , è esclusa e non si procede all'apertura della Busta dell'Offerta economica e dell'Offerta Tempi di esecuzione;

Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la stazione Appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,50 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare:

dove:	$C_i = (R_i / R_{max})^{0,50}$
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso offerto dall'i-esimo concorrente;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti

Il punteggio assegnato all'offerta economica dell'i-esimo concorrente risulta pari a $C_i \times 20$

Criteri di valutazione della «Offerta Tempi di esecuzione»

- Il concorrente potrà offrire una riduzione (percentuale) dei tempi contrattuali della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori stabiliti dalla stazione appaltante di volta in volta per ogni singolo contratto applicativo;
- la valutazione avviene attribuendo un coefficiente come segue:
 - è attribuito il coefficiente uno alla riduzione percentuale di tempo massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante e comunque non superiore al 25%);
 - i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la stazione Appaltante) sono rettificati utilizzando un'interpolazione lineare;

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

dove:	$D_i = (P_{min} / P_i)$
D_i	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta tempo, variabile da zero a uno;
P_{min}	Percentuale di riduzione massima del tempo di esecuzione corrispondente (comunque non superiore al 25%) al tempo minimo di esecuzione tra quelli di tutti i concorrenti;
P_i	Percentuale di riduzione del tempo di esecuzione offerto dell'i-esimo concorrente

Il punteggio assegnato all'offerta tempi di esecuzione dell'i-esimo concorrente risulta pari a $D_i \times 10$

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, e dell'art. 61 del Codice di contabilità, salva la diretta applicabilità di norme e di principi previste dal Codice dei contratti o da altre disposizioni all'uopo, rilevanti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Ateneo di Catania. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

1.1.13 – Documentazione Amministrativa

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale appositamente dedicata alla "BUSTA" la documentazione amministrativa di seguito indicata, in formato elettronico, caricando i documenti sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La documentazione amministrativa da introdurre nel "plico" e caricare sulla piattaforma è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario, cooptato, professionista singolo, associato e/o in RTP incaricato della progettazione), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle *di cui al punto operatori economici ammessi alla gara*; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto *persone fisiche destinate di motivi di esclusione*; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)

- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti di cui all'art. 80 commi da 1 a 5; (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)

- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto *motivo di esclusione per passaggio da impiego pubblico ad attività privata*; (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)

b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario, cooptato, professionista singolo, associato e/o in RTP incaricato della progettazione), dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto *idoneità professionale*; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

- il possesso dei requisiti di capacità economica (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)

- il possesso dei requisiti di capacità tecnica (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)

c) per l'offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al successivo punto inerente (denominato: *offerenti in forma aggregata*), in quanto pertinenti.

d) la documentazione comprende altresì la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC);

e) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;

- gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo

(cosiddetto «PASOIE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;

f) CAUZIONE PROVVISORIA, copia in formato pdf e firmato digitalmente, nella misura e nei modi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata;

g) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata/e da società di attestazione (SOA - di cui al Capo II del DPR 207/2010) regolarmente autorizzata, in corso di validità per le Categorie oggetto della gara, copia, in formato pdf e firmata digitalmente, conforme all'originale o fotocopia con dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, ovvero,

nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (copia in formato pdf e firmato digitalmente conformi all'originale o fotocopie con dichiarazioni di autenticità e copie dei documenti di identità dei legali rappresentanti in corso di validità). Qualora l'impresa concorrente sia sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, rilasciata dalla SOA per le classifiche richieste, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui al precedente punto 1.1.9 secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

h) DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA INDICATO PER LA PROGETTAZIONE, compilato e sottoscritto dal professionista incaricato del servizio di progettazione ed accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità, in formato pdf e firmato digitalmente. Nel caso di società, studi professionali o raggruppamenti già formalmente costituiti, il presente modello deve essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante professionista ovvero mandatario delegato dall'RTP ed accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità, in formato pdf e firmato digitalmente. In caso di raggruppamento di professionisti ancora da costituirsi le dichiarazioni dovranno essere rese da ogni professionista partecipante al raggruppamento;

i) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DEL PROFESSIONISTA INDICATO, compilato e sottoscritto dal professionista incaricato del servizio di progettazione ed accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità, in formato pdf e firmato digitalmente. Nel caso di società, studi professionali o raggruppamenti già formalmente costituiti, il presente modello deve essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante professionista ovvero mandatario delegato dall'RTP ed accompagnato da una copia fotostatica leggibile del documento di identità, in formato pdf e firmato digitalmente. In caso di raggruppamento di professionisti ancora da costituirsi le dichiarazioni dovranno essere rese da ogni professionista partecipante al raggruppamento;

Nel caso in cui il professionista indicato dalla concorrente o associato, sia una società o associazione professionale, riunioni temporanee e/o consorzi tra professionisti, oltre ai documenti di cui ai punti precedenti dovranno essere presentati

j) ATTO DI COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO, ovvero l'impegno a costituirsi nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, in formato pdf e firmato digitalmente;

k) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE DI RAPPRESENTANZA CONFERITO DAI MANDANTI AL MANDATARIO PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA O ATTO PUBBLICO, in formato pdf e firmato digitalmente.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente articolo.

- 1) Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati

distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.

- 2) La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
- 3) L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C./A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).
- 4) Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
- 5) Fermo restando le procedure di cui al punto 6.2, in caso di inagibilità del sito ANAC il concorrente sarà tenuto ad allegare una schermata (screenshot) attestante il disservizio ed allegare l'apposito ticket fornito in automatico dal sistema di supporto ANAC.

1.1.13.1 – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Le professionalità raccomandate che concorrono all'ammissione e/o all'adeguatezza e multidisciplinarietà dello staff tecnico impiegato, se individuati in un collaboratore o consulente, ovvero aventi rapporto organico con l'offerente, devono essere indicati nel DGUE dell'operatore con cui hanno instaurato il rapporto giuridico. Se il professionista raccomandato è cooptato ovvero incardinato come mandante in raggruppamento temporaneo deve compilare opportunamente il proprio DGUE.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura.

Parte II. Informazioni sull'operatore economico. Sezioni A, B, C, D.

Parte III. Motivi di esclusione. Sezioni A, B, C, D.

Parte IV. Criteri di selezione. Sezioni A, B, C, D.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Art. 1.1.14 – Fase di Gara

1.1.14.1 - Ammissione

Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgeranno in modalità telematica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al successivo punto;
- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;

b) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

c) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica telematica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto comunicazione agli operatori economici.

Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora previsti nel bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto comunicazione agli operatori economici, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara prende atto della numerazione progressiva dei plichi in ordine di arrivo, effettuata dalla piattaforma telematica, e provvede altresì:

- a) a verificare la correttezza formale di ogni offerta, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare, dopo l'apertura dell'offerta non esclusa, la correttezza formale della Busta dell'Offerta tecnica e della Busta dell'Offerta economica — Tempo e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti la cui offerta:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini (il sistema non consente l'invio dell'offerta oltre il termine stabilito).

b) sono altresì esclusi ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, gli offerenti:

- in Forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi;

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;

c) sono inoltre esclusi ai sensi dell'articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:

- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si

sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l'esclusione è disposta per entrambi;

- gli offerenti che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata e, contemporaneamente, si sono costituiti ausiliari per operatori economici titolari di offerte concorrenti con la propria; in tal caso l'esclusione è disposta per entrambi;

Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole irrimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto "esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione":

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
- d) che, in caso di ricorso all'avvalimento, abbiano presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;

1.1.14.2 – Soccorso istruttorio

Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto "Modalità del soccorso istruttorio", gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno ommesso la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:

- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto offerenti in forma aggregata;

- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere;

- non hanno dichiarato la disponibilità di almeno un giovane professionista alle condizioni e con le caratteristiche di cui al punto raggruppamenti temporanei di operatori economici lettera d);

d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) che, in caso di avalimento:

- non hanno allegato il contratto di avalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;

- hanno presentato un contratto di avalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;

f) l'ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l'assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell'offerente o l'indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.

Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza, prima di procedere all'esclusione, per una delle cause di cui al precedente punto, la Stazione appaltante assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La regolarizzazione degli inadempimenti contestati, nei termini sopra indicati, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione. Non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui

al precedente punto “Clausole di esclusione relative a requisiti o altre clausole irrimediabili”; non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

La Stazione appaltante esclude l'offerente:

- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
- per il quale permangono le condizioni di cui al precedente punto clausole di esclusione relative a requisiti o altre clausole irrimediabili che, in tal caso, diventano ostative;
- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'offerente.

1.1.14.3 – Conclusione della fase di ammissione

Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente soccorso istruttorio;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti.

Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse.

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

1.1.14.4 – Gestione della «Offerta tecnica»

Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto *comunicazioni agli operatori economici*:

- a) procede, in seduta pubblica telematica, all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) c) dichiara chiusa la seduta pubblica.

Esame di merito della «Offerta tecnica» La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto offerta tecnica, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto valutazione dell'offerta tecnica;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, al momento della verifica della Busta dell'Offerta tecnica le offerte:

- a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto condizioni dell'offerta tecnica, lettere b) e c) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e) che, in relazione all'elemento di valutazione di cui al punto capacità a realizzare la prestazione - adeguatezza dell'offerta, hanno utilizzato un progetto non riconducibile all'offerente nei termini e alle condizioni minime di cui al medesimo punto.

Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio globale, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto punteggio finale e soglia di sbarramento dell'offerta tecnica e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegare al verbale;

1.1.14.5 – Gestione della «Offerta economica» e «Offerta tempo»

Apertura della «Offerta economica» e della «Offerta tempo»

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto *comunicazioni agli operatori economici*, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto *conclusione dell'esame dell'offerta tecnica*, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte economiche (espresse in lettere) e di tempo, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al punto successivo;

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» e «Offerta tempo»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica» e «Offerta tempo», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto e della riduzione dei tempi di esecuzione, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

Valutazione della «Offerta economica» e della «Offerta tempo»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai due punti precedenti, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo e all'offerta tempi di esecuzione secondo quanto indicato ai punti 1.1.11 e 1.1.12.

Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto precedente, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche, con il punteggio dell'Offerta Economica e dell'Offerta tempo;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

1.1.14.6 – Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente e ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:

- un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 20 su 100);

- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 80 su 100 dato da offerta tecnica 70/100 + offerta tempo 10/100);

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

la graduatoria è formulata con esplicita indicazione dell'anomalia riscontrata, ed è rimessa agli atti del responsabile del procedimento al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice;

d) Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria; gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

1.1.15 – Aggiudicazione

1.1.15.1 – Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- d) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

1.1.15.2 – Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;

- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- d) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- e) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente se questo: non presenta le giustificazioni entro il termine assegnato ovvero non presenta le eventuali precisazioni richieste entro il termine assegnatogli;
- f) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
- g) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

Contenuto delle giustificazioni:

- a) Le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti o sub-contratti con terzi alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;

b.3) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c. 1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;

che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);

- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;

- personale impiegatizio e tecnico di commessa;

- imposte e tasse;

- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;

- garanzie, premi assicurativi e adempimenti analoghi; - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.4) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto precedente;

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

1.1.15.3 – Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

Proposta di aggiudicazione

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria e sempre che sia stata adeguatamente giustificata nel caso sia individuata come anormalmente bassa;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al precedente, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice.

1.1.15.4 – Aggiudicazione

Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice.

Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel predetto Contratto

disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;

- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.
- c) L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

1.1.16 – Stipula del Contratto

1.1.16.1 - Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto è stipulato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta. Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare è pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare è superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
- d) che l'aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo punto "Obblighi dell'aggiudicatario";
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo punto obblighi dell'aggiudicatario in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

1.1.16.2 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al punto precedente:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione

circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

c) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese per le pubblicazioni, pro quota in proporzione al valore aggiudicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

d) L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare di norma corrisponde all'importo del contratto stesso, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL PROGETTISTA

All'atto della stipula del contratto deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, con copertura decorrente dalla data di approvazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 16 e durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice dei contratti, anche quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo;
- dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

e) a depositare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti;

f) a rispettare ogni ulteriore obbligo indicato nel CSA.

TITOLO 1 – Norme relative all'accordo quadro

CAPO II - Disciplina contrattuale

Premesse: Il Capitolato Generale d'appalto, in prosieguo denominato Capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale d'oneri, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali

L'accordo quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato d'Oneri, allegati compresi.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato d'Oneri;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'oneri o non previsto da quest'ultimo;
- gli elaborati grafici e tutti gli altri elaborati tecnici del progetto definitivo;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- l'offerta presentata in sede di gara dell'Aggiudicatario;
- le polizze di garanzia;

Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente allegati:

- il piano di sicurezza e coordinamento, qualora necessario, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le proposte integrative al piano medesimo di cui all'art. 131, c. 2, lett. a), del Codice;
- qualora necessario, uno specifico capitolato speciale d'appalto redatto per il singolo progetto, in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri;
- l'elenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo, ma depositati in atti presso gli Uffici dell'Amministrazione:

- l'accordo quadro
- il presente Capitolato d'Oneri d'appalto
- tutti gli elaborati grafici e le relazioni del redigendo progetto esecutivo del singolo contratto applicativo, ivi compresi i particolari costruttivi, gli eventuali progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, il cronoprogramma.

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme, tecniche e non, vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

L'Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato d'Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. L'Aggiudicatario dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la

realizzazione dei progetti e degli interventi, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione della redazione dei progetti e l'esecuzione dei lavori di cui all'apposito articolo di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Aggiudicatario.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, incondizionata accettazione e pedissequa osservanza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, delle norme che regolano l'accordo quadro e dei singoli progetti di interventi, anche se non riportate (o non correttamente riportata) nel presente capitolato d'oneri per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione secondo la regola dell'arte.

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore darà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali (posti a base di gara) e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi,

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione degli interventi e di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull'andamento e sul costo della progettazione ed esecuzione degli interventi, e in particolare di:

- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione degli interventi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere su cui insisteranno le opere;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali posti a base di gara, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;
- aver esaminato dettagliatamente gli elaborati progettuali posti a base di gara sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito alle particolari tipologie costruttive, riconoscendo che gli stessi riportano la esatta rappresentazione dei siti e ritenendo il progetto definitivo posto a base di gara adeguato nella sua consistenza e sviluppo a consentire la compiuta e corretta esecuzione di una progettazione, di livello esecutivo, che garantisca la piena approvazione da parte degli enti competenti al rilascio di pareri e nullaosta, l'immediata cantierabilità degli interventi, la completa realizzabilità delle opere secondo i costi previsti a base di gara senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione degli interventi;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi

Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà esclusiva facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, di affidare o meno all'Aggiudicatario l'esecuzione delle opere, in parte o in toto, del presente accordo quadro con la modalità del contratto applicativo.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi.

Resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi le tempistiche di esecuzione ed il pieno rispetto di tutte le condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Per ciascun progetto-ordine-contratto applicativo sarà individuato il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora necessario ai sensi del Dlgs 81/2008, e potrà essere individuato un diverso Direttore Lavori.

L'amministrazione avrà cura di comunicare all'Aggiudicatario il progetto inerente il/i contratto/i applicativo/i approvato e da perfezionare indicando i nominativi come sopra individuati. Entro 10 gg dall'intervenuta comunicazione l'Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie al successivo perfezionamento del/i contratto/i applicativo/i (comunicazione degli esecutori del progetto esecutivo, degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all'avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, etc...).

L'Amministrazione procederà, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare gli interventi.

L'Amministrazione potrà, qualora necessario, disporre anche l'avvio dei lavori in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, e in tal caso il direttore dei lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente.

Art. 1.2.4 - Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell'accordo quadro

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione o recesso del contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del codice dei contratti, ovvero ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 17 e 18 dell'art. 48 del Codice. La stazione appaltante potrà proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Art. 1.2.6 - Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio

L'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'accordo quadro, comunicandone l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all'accordo quadro. A tale domicilio, oppure via PEC o a mani proprie dell'Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto/contratti applicativi.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previa richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Questi è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento; nella fattispecie, si dovrà avere cura, anche tramite opportuni provvedimenti in ordine alla sicurezza, di preservare lo svolgimento dell'attività didattica nei plessi adiacenti, non interessati dai lavori in oggetto. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

La D.LL. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Aggiudicatario comunica, altresì, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante ed al Responsabile del procedimento accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 1.2.7 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del disciplinare tecnico prestazionale, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. L'appaltatore non può procedere a cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione e/o la demolizione nel termine prescritto, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Tutti i controlli e le verifiche, sopradescritte, eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono, comunque, la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. A tale scopo la stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri consegnati all'appaltatore.

Art 1.2.8 - Tracciabilità dei pagamenti

Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E' fatto altresì obbligo all'Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto applicativo di appalto deve indicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;

b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 1.2.9 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Aggiudicatario – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte, diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto incluse le spese di bollo.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.